

IVA

Trattamento Iva del riaddebito di servizi tra soggetti intra-Ue

di Clara Pollet, Simone Dimitri



Con la [risposta n. 35 del 7 febbraio 2020](#) l'Agenzia delle entrate torna a trattare il **trattamento Iva delle prestazioni di servizi in ambito intracomunitario**, con particolare riferimento alle manifestazioni **fieristico-culturali e servizi ad esse connesse**.

Come noto la disciplina Iva della **territorialità delle prestazioni di servizi nelle operazioni B2B** è dettata, a livello interno, dall'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#), e, a livello comunitario, dagli [articoli 44 e 45 Direttiva 2006/112/CE](#).

Tali disposizioni prevedono che le **prestazioni di servizi c.d. generiche** si considerano **effettuate nel territorio dello Stato** quando sono **rese a committenti soggetti passivi Iva stabiliti nel territorio dello Stato** oppure quando sono rese a committenti non soggetti passivi da soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

Nell'istanza di interpello in argomento viene analizzata la seguente fattispecie. Un soggetto passivo Iva tedesco (istante) organizza una **conferenza in Italia** presso una Fondazione ivi stabilita; quest'ultima, dopo aver sostenuto i costi legati all'evento, **riaddebita al soggetto tedesco tutti i servizi logistici e organizzativi necessari**, quali **catering, traduzione simultanea, servizi tecnici, pulizia, copertura con tecnostuttura, segreteria amministrativa** ecc. In altri termini, la Fondazione italiana ha acquistato i descritti servizi da prestatori italiani (prestazioni assoggettate ad imposta nazionale) e li ha **rifatturati al soggetto tedesco, come operazione fuori campo Iva ai sensi dell'[articolo 7-ter D.P.R. 633/1972](#)**, riportando in fattura la dicitura **"inversione contabile"**.

La manifestazione descritta viene inoltre **sponsorizzata da diverse aziende nazionali**; pertanto, la società istante, a sua volta, **emette fatture fuori campo Iva nei confronti delle società italiane sponsor dell'evento**, a copertura dei costi riferiti ai servizi anzidetti. I dubbi dell'interpellante concernono, come anticipato, il **corretto trattamento ai fini Iva delle varie prestazioni di servizi oggetto del riaddebito in partnership**.

Il parere fornito dall'Agenzia delle entrate **conferma la correttezza delle operazioni poste in essere dall'istante**, ribadendo in sintesi quanto già affermato con la [circolare 37/E/2011](#).

I servizi consistenti nella **predisposizione di un seminario, di un *meeting*, di un evento**, al pari dei **servizi di allestimento di fiere ed esposizioni**, ai fini Iva sono considerati servizi generici; rientrano in tale categoria **anche le prestazioni di servizi rese a favore dei soggetti che organizzano l'evento, oltre a quelle connesse in modo diretto all'allestimento degli stand fieristici** (si pensi, ad esempio, alla **predisposizione degli impianti elettrici o idraulici per lo stand espositivo**).

Le prestazioni di servizi riaddebitate dalla Fondazione italiana al soggetto passivo tedesco, pertanto, vanno qualificate come **prestazioni generiche ed unitarie destinate all'organizzazione di un evento**, così come delineate dalla citata [circolare 37/E/2011](#), per cui trova applicazione la regola della rilevanza territoriale nel Paese del committente.

Trattandosi di un committente soggetto passivo comunitario (tedesco), il prestatore (soggetto passivo italiano) emette regolare fattura **ai sensi dell'articolo 7-ter** e **l'imposta viene assolta in Germania** (dal soggetto tedesco) **tramite applicazione del *reverse charge***.

Per quanto riguarda invece il **trattamento Iva dei servizi di sponsorizzazione**, resi dall'istante **nei confronti di aziende italiane**, le operazioni sono **rilevanti territorialmente in Italia** e devono essere assoggettate all'aliquota ordinaria, trovando applicazione l'[articolo 17, comma 2, D.P.R. 633/1972](#), secondo cui *"gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331"*.

In quest'ultimo caso il **committente nazionale deve assolvere l'imposta in Italia tramite applicazione del *reverse charge***, a norma dell'[articolo 46 D.L. 331/1993](#), integrando la **fattura ricevuta** dal prestatore tedesco. L'operazione andrà riepilogata nel **modello INTRA 2- quater** (al superamento della soglia di 100.000 euro, in almeno uno dei 4 trimestri precedenti) e **nell'esterometro a cadenza trimestrale**.

Ai fini della **comunicazione delle operazioni transfrontaliere** si ricorda che il committente italiano deve **compilare esclusivamente il blocco DTR – Dati relativi alle fatture ricevute** – riportando i **le seguenti informazioni**:

- **"Tipo Documento"** TD11,
- **"Natura operazione"** N6,
- **"Aliquota"** e **"Imposta"** esponendo l'aliquota Iva e l'ammontare dell'imposta applicata,
- **"Data Registrazione"**, ossia la data in cui il documento è stato registrato dal

committente, vale a dire la data di integrazione della fattura.